



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Genoino"
Via E. Di Marino 12 ~ 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA) ~ Tel. / Fax 089 464459
C.F. 80023570650 ~ Cod. Scol. SAPS09000C ~ 52° Distretto Scolastico



Prot.n.8900/C2

Cava de' Tirreni il 10 dicembre 2015

Al Personale Docente
All'albo on-line
sede

Oggetto: Permessi brevi.


Si trasmette, in allegato, la disciplina relativa ai permessi brevi.
Quanto sopra per norma e conoscenza delle SS.LL.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Olmina D'Arienzo

md

e-mail: saps09000c@istruzione.it

sito web: www.agenoinliceoscientifico.it





Permessi brevi: modalità di recupero ed eventuale trattenuta sullo stipendio

L'art. 16 del CCNL/2007 dispone che compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Quali sono le modalità di recupero e l'eventuale trattenuta sul cedolino?

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE ORE NON LAVORATE

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Nota bene

Il recupero delle ore usufruite a titolo di permesso breve può avvenire anche in più soluzioni in relazione a quelle che sono le esigenze di servizio all'interno dell'istituzione scolastica.

Spetta al dirigente stabilire il recupero delle ore non lavorate in una o più soluzioni, con ordine di servizio scritto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso.

Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l'insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola (a tal proposito ricordiamo ancora una volta che è possibile attribuire ore eccedenti a un docente della scuola medesima dichiaratosi disponibile alla sostituzione).

Seguici su FaceBook. Lo fanno già in 161mila

LA TRATTENUTA

Il dipendente è tenuto al recupero, a meno ovviamente di assenze legittime che gli siano di impedimento a svolgere il recupero stesso una volta stabilito (malattia, congedi per maternità ecc.), pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.

Il recupero per il personale ATA è bene che sia concordato con il Dsga.

La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente (es. non si verifica la necessità del recupero oppure si verifica ma il dipendente è impossibilitato a svolgerlo per legittimo impedimento).

L'eventuale trattenuta è oraria (non per frazioni inferiori).

È applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Per i docenti va identificata nell'ora di lezione, per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.